

VOLUNTARY DISCLOSURE BIS

VADEMECUM

(rif. decreto-legge 193 del 22/10/2016 e nuovo art. 5-octies, decreto-legge 28

giugno 1990, n.167)

- sino al 31 luglio 2017 è possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria [comma 1]);
- le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016 [comma 1, a)];
- i termini di accertamento che scadono a decorrere dal 1 gennaio 2015 sono prorogati al 31 dicembre 2018 [comma 1, b),];
- per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, gli interessati sono esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni fiscali, di cui all'articolo 4 del presente decreto, per tutto il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza (fino al 31/7/2017?, questo dipende da quanto è stata o sarà presentata l'istanza), a condizione che le stesse informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento; in tal caso provvedono spontaneamente al versamento in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, di quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte corrispondenti alle misure stabilite, per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di prestazione dell'istanza [comma 1, c)];
- gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento entro il 30 settembre 2017, senza avvalersi della compensazione; il versamento può essere ripartito in tre rati mensili di pari

importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017. Gli effetti definitivi di cui agli articoli 5-quater e 5-quinquies del presente decreto decorrono dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della terza rata; in tali casi l’Agenzia delle entrate comunica l’avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria con le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata [comma 1, e)].

- se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente, l’Agenzia può applicare, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni di cui all’articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, e l’autore della violazione può versare le somme dovute in base all’invito entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, ovvero le somme dovute in base all’accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell’atto, oltre alle somme dovute in base all’atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione [comma 1, f)];
- se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura superiore alle somme da versare, l’eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione [comma 1, g), 4)];
- la misura della sanzione minima, opera altresì se è entrato in vigore prima del presente articolo un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 26 del modello di convenzione (OSCE) [comma 1, h)];
- se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore, si presume, salvo prova contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti,

in quanto costanti, commesse nell'anno 2015 e nei quattro periodi di imposta precedenti [comma 3]); i contribuenti devono, però,

- rilasciare una dichiarazione in cui attestano che l'origine di tali valori non derivi da condotte costituenti reati [comma 3, a)];
- provvedere, entro la data di presentazione della relazione, all'apertura e all'inventario in presenza di un notaio, di eventuali cassette di sicurezza nelle quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi [comma 3, b)];
- provvedere, al versamento dei contanti e al deposito dei valori al portatore presso intermediari finanziari, in un rapporto vincolato fino alla conclusione della procedura [comma 3, c)]; viepiù,
- i comuni, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui al comma 16, inviano entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (recte, AIRE) i dati dei richiedenti alla predetta agenzia al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati [art.17-bis];
- in fase di prima attuazione, le attività previste da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate vengono esercitate anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a decorrere dall'1 gennaio 2010 e ai fini della formazione delle liste selettive si terrà conto delle eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria [art.17-ter].

per lo Studio della Bella Associato

dott. Stefano della Bella